



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2008**

Disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sviluppo economico del nostro Paese e la conseguente riorganizzazione del tempo dedicato all'attività lavorativa hanno determinato un aumento del tempo libero tale da offrire maggiori possibilità per la pratica di un'attività motoria, ricreativa e sportiva.

In questo contesto il ballo e la danza hanno avuto una fase di grande espansione, in quanto interessano ogni ceto sociale, si praticano ad ogni età, incidono profondamente sia sulla struttura psicofisica dell'individuo sia sul tessuto politico-sociale, dato il loro considerevole potere aggregante.

Il legislatore non può, quindi, più esimersi dal promuovere, disciplinare e controllare un'attività di così elevata rilevanza nell'interesse del singolo e per la crescita della comunità civile.

La rilevanza risulta evidente dallo «spessore» dell'attività del ballo e della danza, che nel nostro Paese è praticata da circa otto milioni di persone adulte, occupa settemila maestri qualificati, cioè che hanno superato l'esame dell'organismo professionale di categoria, ed altrettanti insegnanti non qualificati, dei quali il 30 per cento lavora nel settore del ballo a tempo pieno e gestisce scuole, associazioni, circoli; ma fra maestri, personale per la gestione dei lavori, orchestrali, gli addetti sono oltre centoventimila, di cui almeno un terzo a tempo pieno.

Il settore, con oltre ottantamila competitori regolarmente iscritti alle associazioni amatoriali, ed un indotto di duecentocinquanta

milioni di persone, con ottocento competizioni ufficiali annue seguite da oltre un milione e mezzo di spettatori, ha un fatturato di quasi un miliardo e mezzo di euro annuo, che può senz'altro considerarsi triplicato se valutato in rapporto a settori collaterali: orchestre strumenti musicali, case discografiche, sale pubbliche, dancing, discoteche e relative progettazioni e costruzioni, abbigliamento per le competizioni, riviste specializzate, videoteca.

È da considerare inoltre che la carenza di una specifica normativa ha determinato e continua a determinare, in misura sempre crescente, una notevole evasione fiscale, anche verso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), determinata da pseudoistruttori non iscritti all'albo professionale di categoria e dalla difficile individuazione, da parte degli ispettori preposti, degli infortuni verificatisi durante le competizioni, dovuti a mancanza di adeguata educazione fisica, nonché degli incidenti nei locali aperti al pubblico, spesso non conformi alle norme di pubblica sicurezza.

Per quanto esposto, e per il ruolo trainante svolto dall'Italia nel contesto europeo ed extraeuropeo dell'attività del ballo, risulta urgente e necessario un intervento legislativo per regolarne gli aspetti professionali, con una specifica disciplina della professione del maestro di ballo che tuteli i cittadini, nell'interesse della collettività e per la salvaguardia degli interessi dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Oggetto)*

1. La presente legge ha la finalità di disciplinare l'esercizio dell'attività professionale del maestro di ballo iscritto nel relativo albo professionale, istituito ai sensi dell'articolo 5.

## Art. 2.

*(Competenze)*

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti leggi ad organismi operanti in ambito regionale, la competenza relativa all'attuazione della presente legge spetta al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali attribuisce i compiti ispettivi a personale di qualifica dirigenziale.

3. Spettano ai comuni le funzioni di vigilanza volte ad evitare l'esercizio abusivo della professione di maestro di ballo, e l'irrogazione delle relative sanzioni.

## Art. 3.

*(Definizione, ruolo e funzioni  
del maestro di ballo)*

1. È maestro di ballo chi ha conseguito l'idoneità all'esame professionale ai sensi dell'articolo 6 e che svolge quindi come professione, anche se in modo non esclusivo e non

continuativo, le seguenti attività ovvero una sola di esse:

*a)* insegnamento delle tecniche di ballo e di danza a singoli o a gruppi di persone, sia a scopo ricreativo, sia per la preparazione a competizioni, manifestazioni, spettacoli teatrali o con finalità analoghe, ivi comprese le attività complementari previste nei corsi della scuola dell'obbligo;

*b)* organizzazione o conduzione di competizioni, manifestazioni, spettacoli di ballo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

*c)* espletamento delle funzioni di giudice e ufficiale di gara in tutte le competizioni organizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

*d)* consulenza professionale alla progettazione, realizzazione, manutenzione, conduzione e controllo di locali destinati allo svolgimento delle attività connesse al ballo di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2. È riservato ai maestri di ballo abilitati alla libera professione e iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 5 lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 effettuate in qualsiasi luogo e sotto il patrocinio di qualsiasi ente, ivi comprese le palestre comunali e di altri enti pubblici territoriali, i centri per la terza età, i circoli affiliati al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i palazzi dello sport, e comunque laddove possano essere necessarie, sia a livello preventivo sia durante l'attività, verifiche e prescrizioni per la salvaguardia della salute dei partecipanti, per la sicurezza dei presenti, nonché per il rispetto delle norme locali sulla sanità pubblica e delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Gli enti pubblici e gli organismi a carattere associativo senza scopo di lucro il cui fine sociale consiste in tutto o in parte nella promozione e sviluppo del ballo quale attività culturale, ricreativa, sportiva ed agonistica per i propri associati, si servono, per le attività di cui al comma 1, di maestri di

ballo iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

*(Licenza di abilitazione professionale)*

1. La licenza di abilitazione professionale a svolgere l'attività di maestro di ballo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, e comporta il pagamento delle tasse di concessione nella misura prevista per gli altri albi professionali.

2. Dell'avvenuto rilascio della licenza a svolgere l'attività di maestro di ballo è data comunicazione, a cura dell'autorità competente di cui al comma 1, agli enti preposti alla vigilanza sulle attività professionali, mediante l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 5.

3. La licenza di cui al comma 1, è rilasciata, a domanda dell'interessato, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

*a)* possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

*b)* comprovata capacità tecnico-didattica, attestata dal superamento degli esami teorici e pratici di cui all'articolo 6;

*c)* idoneità fisica e psicofisica all'insegnamento attestata dall'unità sanitaria locale con certificazione di data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda;

*d)* licenza di scuola media inferiore, o di licenza elementare per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1949;

*e)* maggiore età già raggiunta alla data di presentazione della domanda;

*f)* non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

*g)* residenza o domicilio o stabile dimora in un comune del territorio italiano.

4. La licenza ha validità triennale e può essere rinnovata previa presentazione di una domanda corredata:

a) da un certificato dell'unità sanitaria locale attestante l'idoneità fisica e psicofisica all'insegnamento, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data della presentazione della domanda;

b) dall'attestazione di frequenza ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 8.

#### Art. 5.

*(Istituzione dell'albo professionale nazionale di maestro di ballo)*

1. La licenza di cui all'articolo 4 consente l'iscrizione all'albo degli abilitati all'esercizio dell'attività professionale di maestro di ballo di cui all'articolo 3, che viene approvato ed aggiornato a cura dell'autorità competente di cui all'articolo 2.

2. L'esercizio della professione di maestro di ballo è subordinato all'iscrizione all'albo.

3. L'esercizio della professione da parte di maestri di ballo non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera g), in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento dello Stato di provenienza, purché svolta in Italia solo a titolo occasionale, non è subordinato all'iscrizione all'albo.

4. È considerato esercizio non occasionale della professione di maestro di ballo l'attività svolta, anche solo stagionalmente, nel territorio italiano anche nell'ambito delle organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 3.

5. La mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, comporta la cancellazione dall'albo, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

6. L'albo è unico. Di ogni iscritto è menzionato l'orientamento tecnico per il quale ha sostenuto la prova di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). Tale orientamento ha rilevanza esclusivamente ai fini didattici ed or-

ganizzativi interni alle federazioni professionali e amatoriali di categoria.

Art. 6.

*(Modalità e requisiti per l'acquisizione della licenza di abilitazione professionale)*

1. Almeno una volta all'anno l'autorità competente bandisce le prove d'esame finalizzate al conseguimento della licenza di maestro di ballo per le figure di cui all'articolo 3, a seguito della verifica del possesso di adeguate caratteristiche professionali da parte del candidato. In particolare è accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) carattere, maturità, capacità didattica ed espositiva;

b) conoscenze psicopedagogiche dell'attività motoria negli adolescenti, negli adulti e negli anziani, con un approccio teorico-pratico al processo educativo;

c) conoscenza delle norme di pubblica sicurezza, di igiene, di sanità pubblica, tributarie e fiscali in ordine all'attività professionale di insegnamento del ballo e all'organizzazione di competizioni e manifestazioni pubbliche e gestione di locali adibiti al ballo;

d) conoscenza delle origini e della storia dei balli, dei ritmi musicali e della divisione e quadratura musicale;

e) conoscenza teorica, pratica e dimostrativa dei movimenti, delle figure e delle amalgamazioni relativamente ai principali balli ricreativi, sportivi e amatoriali inerenti all'orientamento tecnico prescelto di cui al comma 2;

f) conoscenza della legislazione vigente sulla tutela sanitaria delle attività sportive;

g) esperienza tecnico-didattica di almeno dodici mesi, sotto la continua e costante presenza di un maestro iscritto all'albo da almeno cinque anni e certificato dallo stesso mediante idonea dichiarazione;

h) elementi di pronto soccorso.

2. Gli orientamenti tecnici sono così suddivisi:

- a) *modern dance*;
- b) ballo da sala e liscio unificato;
- c) stile internazionale standard;
- d) stile internazionale latini;
- e) danze *jazz*;
- f) balli *folk*;
- g) tango argentino;
- h) ballo sociale.

3. Almeno sei mesi prima della data fissata per l'espletamento degli esami di cui al presente articolo, sono resi noti, mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i calendari e le sedi di esame.

4. I candidati devono far pervenire la domanda di ammissione, corredata dai documenti necessari, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'espletamento degli esami. Fa fede la data del timbro postale di accettazione ovvero, in caso di consegna a mano, la data di protocollo all'ufficio accettante.

5. Per l'espletamento delle operazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente si avvale del supporto logistico e organizzativo dell'Associazione nazionale maestri di ballo (ANMB) associazione con personalità giuridica ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 19 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 1998.

6. Nella domanda di cui al comma 4 il candidato indica l'orientamento tecnico scelto per la prova pratica di cui al comma 2.

#### Art. 7.

##### *(Organizzazione e rilascio dell'attestato di licenza di abilitazione professionale)*

1. La commissione esaminatrice per gli esami di cui all'articolo 6 è composta da:

a) cinque membri iscritti all'albo di cui all'articolo 5, abilitati da non meno di dieci



anni nell'orientamento tecnico corrispondente alla sessione d'esame in corso;

*b)* tre membri iscritti all'albo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado abilitati da non meno di cinque anni nell'orientamento tecnico corrispondente alla sessione d'esame in corso;

*c)* un medico;

*d)* un membro esperto in materia educativa designato dalle organizzazioni sindacali della scuola;

*e)* un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali con funzioni di segretario, senza diritto di voto.

2. I commissari di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono designati dall'ANMB preferendo, ai fini della lettera *a)* del comma 1, coloro che abbiano conseguito il maggior numero di orientamenti tecnici di cui all'articolo 6, comma 2 e, ai fini della lettera *b)* del comma 1, coloro che abbiano conseguito il più elevato titolo di studio.

3. Il giudizio della commissione è di «idoneo» o di «non idoneo». La decisione è formulata a maggioranza della metà più uno dei componenti presenti con diritto di voto. La decisione è definitiva. La sessione d'esame è valida se sono presenti almeno sei componenti con diritto di voto. Viene rilasciato contestualmente l'attestato.

4. Il trattamento economico dei commissari è costituito da gettoni di presenza.

5. Il funzionamento della commissione di cui al comma 1, il contenuto delle prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione del presente articolo sono disciplinati con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9.

6. Possono assistere agli esami gli iscritti all'albo di cui all'articolo 5.

## Art. 8.

*(Organizzazione e funzionamento  
dei corsi di aggiornamento)*

1. I corsi di aggiornamento professionale sono curati dall'autorità competente di cui all'articolo 2 che si avvale del supporto organizzativo dell'ANMB.

2. I corsi di cui al comma 1 vertono sulle materie oggetto d'esame di cui all'articolo 6, comma 1, con particolare riferimento a quelle di cui alle lettere *c*), *f*) e *h*) del medesimo articolo 6, comma 1.

3. I corsi di cui al comma 1 hanno cadenza annuale. Il programma dei corsi contiene gli argomenti che si intendono trattare e il nome dei docenti. Copia del programma è trasmessa all'autorità competente unitamente all'elenco dei partecipanti.

4. Il programma, il calendario, il nome dei docenti ed il luogo di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 sono comunicati, con tre mesi di anticipo, agli iscritti all'albo di cui all'articolo 5 e sono pubblicati sugli organi di stampa specializzati in materia di ballo, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 9.

5. Gli attestati di frequenza ai corsi di cui al comma 1 sono sottoscritti dai docenti intervenuti.

## Art. 9.

*(Regolamento di esecuzione)*

1. Con il regolamento di esecuzione adottato da una Commissione di iscritti all'ANMB nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

*a*) le procedure per la pubblicità dell'albo e le modalità per favorire l'avvicinamento al lavoro dei nuovi abilitati;

b) le modalità delle prove d'esame e dei corsi di aggiornamento obbligatori e le relative procedure di pubblicità e attuazione;

c) i criteri di scelta dei membri delle commissioni d'esame e la loro durata in carica;

d) la materia specifica oggetto di prova d'esame articolata in:

- 1) una prova tecnico-pratica;
- 2) una prova didattica;
- 3) una prova teorica;

e) l'elenco dei balli e delle relative figurazioni per i seguenti orientamenti tecnici:

- 1) *modern dance*;
- 2) ballo da sala e liscio unificato;
- 3) stile internazionale *standard*;
- 4) stile internazionale latini;
- 5) danze *jazz*;
- 6) balli *folk*;
- 7) tango argentino;
- 8) ballo sociale;

f) i modelli delle licenze e dei distintivi degli iscritti all'albo e le modalità di utilizzo da parte dei maestri;

g) i modelli dei certificati di qualifica da rilasciare ai candidati che hanno superato l'esame;

h) le regole per l'ottenimento della qualifica per più orientamenti tecnici successivi.

#### Art. 10.

##### *(Disposizioni finali e transitorie)*

1. I maestri di ballo che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in possesso del relativo diploma rilasciato da organizzazioni professionali di categoria presenti nel territorio nazionale, anche se non in possesso di personalità giuridica nazionale, possono, salvo quanto disposto ai commi 2 e 3 del presente articolo, iscriversi all'albo professionale di cui all'articolo 5, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, lettera b).

2. La domanda di iscrizione all'albo di cui all'articolo 5 da parte dei maestri di ballo di cui al comma 1 deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) originale o copia autenticata del diploma di maestro di ballo, rilasciato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i documenti comprovanti i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a).

#### Art. 11.

##### *(Finanziamento della commissione esaminatrice)*

1. Alle spese per la corresponsione dei gettoni di presenza e dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio per i componenti della commissione di cui all'articolo 7 si fa fronte:

a) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) mediante utilizzo degli importi derivanti dalle seguenti entrate:

- 1) tassa di iscrizione agli esami;
- 2) rimborsi per licenza, distintivo e certificato di abilitazione;
- 3) quota annua di iscrizione all'albo;
- 4) quota triennale per il rinnovo della licenza;
- 5) quota di prima iscrizione all'albo.

## Art. 12.

*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intraprenda o svolga una delle attività di cui all'articolo 3 senza la licenza di abilitazione professionale di cui all'articolo 4 è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 5.000. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di euro 2.000 a euro 4.000 a chiunque svolga attività di cui all'articolo 3 successivamente alla cancellazione dall'albo avvenuta ai sensi dell'articolo 5, comma 5. La sanzione amministrativa è raddoppiata in caso di recidiva.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicabili a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.





